

Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale

1. Istituzione

Il Consiglio federale, sulla base dell'art. 27 della Legge federale sulla formazione professionale che affida alla Confederazione il compito di istruire i docenti delle scuole per apprendisti e d'arti e mestieri e di perfezionarne le conoscenze, con decreto del 17 maggio 1972 ha istituito l'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale con sede a Berna. Successivamente, più precisamente il 13 novembre dello stesso anno, ha creato la Sezione per la Svizzera romanda e il Ticino dello stesso Istituto, che ha sede a Losanna.

2. Compiti

I compiti attribuiti all'Istituto, elencati nel citato decreto, sono:

- a) formare i docenti professionali e perfezionare le loro conoscenze;
- b) creare un Centro svizzero di documentazione in materia d'insegnamento professionale;
- c) studiare i testi e i sussidi didattici e raccomandarne l'impiego;
- d) fare della ricerca nel campo dell'insegnamento professionale.

Fino a questo momento, a causa delle misure restrittive in vigore nell'assunzione del personale, l'Istituto ha potuto occuparsi solo della formazione degli insegnanti e dello studio di testi e di sussidi didattici, rimandando a tempi migliori lo svolgimento degli altri compiti che gli sono stati affidati.

3. Ragione della creazione dell'Istituto

L'insegnamento professionale deve costituire una valida alternativa agli studi superiori. Per soddisfare a questo imperativo deve poter far capo a insegnanti specificamente preparati. Infatti, l'insegnamento professionale presenta caratteristiche proprie che rendono particolarmente complesso il compito dei docenti che vi operano: innanzitutto, l'alternanza fra scuola e lavoro, che ripropone ogni settimana il problema della ricerca di un ritmo; poi, la presenza di allievi aventi una formazione scolastica eterogenea; inoltre, la necessità di offrire agli stessi una scuola diversa, in quanto molti sono stanchi dei sistemi scolastici tradizionali.

L'Istituto prepara dunque docenti professionali specializzati e dotati di un bagaglio didattico specifico per la funzione che li attende.

4. Frequenza dell'Istituto

La formazione è data «en emploi»; ciò significa che lo studente dell'Istituto, per tutta la durata degli studi, insegna per un numero di ore settimanali variabile da un minimo di 5 a un massimo di 12 in una scuola professionale del suo cantone di

provenienza. I futuri docenti di cultura generale frequentano l'Istituto, limitatamente a due giorni alla settimana, per la durata di tre anni. Quelli di materie professionali frequentano l'Istituto per un trimestre a tempo pieno e, successivamente, per due giorni alla settimana durante un anno. Non esiste la possibilità di iscriversi direttamente all'Istituto; l'ammissione avviene per il tramite dell'autorità cantonale che recluta gli studenti in funzione del fabbisogno di docenti professionali.

5. Insegnamento all'Istituto

L'insegnamento comprende materie culturali, materie pedagogiche e psicologiche, didattica generale e didattica relativa alla trattazione delle diverse discipline scolastiche. Non vengono invece riprese quelle materie che gli studenti, in modo particolare i futuri insegnanti di materie professionali, hanno già studiato nel corso della loro preparazione precedente.

6. Riconoscimento del diploma dell'Istituto da parte del Cantone

Il 9 marzo 1976, il lodevole Consiglio di Stato, a seguito anche di uno scritto dell'UFIAML nel quale veniva comunicata l'intenzione di considerare, in futuro, come sola formazione pedagogica sufficiente per insegnare nelle scuole professionali quella acquisita all'Istituto, risolveva di ritenere titolo preferenziale per la nomina a docente delle scuole e dei corsi professionali il diploma dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale.

7. Presenza all'Istituto di studenti ticinesi

Nell'anno scolastico 1976/77 hanno frequentato l'Istituto di Losanna 7 studenti ticinesi. Nel mese di luglio tre docenti di conoscenza professionali hanno ottenuto il diploma per le materie tecniche; gli altri quattro, futuri docenti professionali per le materie di cultura generale, termineranno la loro preparazione nel 1979.

Allo scopo di assicurare alla scuola, in futuro, unicamente docenti formati presso l'Istituto, al momento dell'assunzione viene data la preferenza a quei candidati che si sono dichiarati disposti a frequentarlo.

Possono entrare così in considerazione maestri di scuola elementare per l'insegnamento delle materie di cultura generale; diplomati di scuole tecniche superiori e possessori della maestria federale per l'insegnamento delle materie di cultura tecnica.

8. Aggiornamento dei docenti in attività

Resta da risolvere il problema dell'aggiornamento dei docenti in attività. Nell'intento di dar loro una preparazione equipollente a quella che si consegue frequentando l'Istituto, si sta studiando, in collaborazio-

ne con l'Istituto stesso, la possibilità di organizzare una serie di corsi estivi di aggiornamento, analogamente a quanto viene fatto per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola media dei docenti di scuola maggiore.

9. Dati relativi alla frequenza dell'Istituto per l'anno scolastico 1976/1977

9.1. Classe dei docenti di cultura generale

Giura bernese	1
Friburgo	2
Ticino	4
Vaud	3
Vallese	1
Neuchâtel	5
Ginevra	2
totale	18

9.2. Classe dei docenti di cultura tecnica

Giura bernese	4
Ticino	3
Vaud	10
Vallese	1
Ginevra	2
totale	20

10. Risoluzione n. 1440 del 9 marzo 76 del Consiglio di Stato

Con la risoluzione del 9 marzo 1976 è stato deciso quanto segue:

1. Il diploma dell'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale costituisce titolo preferenziale per la nomina a docente delle scuole e dei corsi professionali.

2. In assenza di candidati in possesso del diploma dell'Istituto, riservato l'art. 157 della legge della scuola possono entrare in considerazione anche i seguenti candidati, purché si impegnino a frequentare in corso di carriera l'Istituto per l'ottenimento del diploma:

2.1 per l'insegnamento della cultura generale, docenti di scuola elementare con almeno 22 anni di età;

2.2 per l'insegnamento delle conoscenze professionali e del disegno, diplomati di una Scuola tecnica superiore con alcuni anni di pratica o, per le professioni nelle quali non è prevista la formazione di una scuola tecnica superiore, titolari della maestria federale.

3. Per permettere ai docenti appena designati, in seguito a regolare concorso, di completare la loro preparazione presso l'Istituto, agli stessi viene assegnato un incarico d'insegnamento limitato a un massimo di 12 ore settimanali, pur riconoscendo loro il diritto all'intero stipendio.

4. Docenti di scuola elementare di età inferiore ai 22 anni e diplomati di Scuole tecniche superiori senza anni di pratica, nonché titolari della maestria federale possono essere incaricati dell'insegnamento nelle scuole professionali, a orario ridotto, per completare l'orario d'insegnamento dei colleghi che frequentano l'Istituto.

5. La nomina viene perfezionata dopo il conseguimento del diploma di insegnante professionale rilasciato dall'Istituto.

6. Il possesso del diploma dell'Istituto dà diritto al supplemento di stipendio riconosciuto ai possessori di titoli intermedi, ai sensi dell'art. 3bis della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954.